

Il patrimonio culturale  
di interesse religioso in Italia

Religioni, diritto ed economia

a cura di Giulia Mazzoni

**RUBETTINO**

Il presente volume è pubblicato con il contributo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

## Presentazione

*Religioni, diritto, cultura e società*  
Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

*Comitato Scientifico:* Laura De Gregorio, Anna Gianfreda, Antonino Mantineo, Manlio Miele, Daniela Milani, Miguel Rodriguez Blanco, Carmela Ventrella

Redazione: Miriam Abu Salem, Giulia Mazzoni

In copertina: *Episodi dell'infanzia di Gesù* (1626-1627), il Guercino (1591-1666),  
Cupola della cattedrale di Piacenza

---

© 2021 - Rubbettino Editore

88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - tel (0968) 6664201  
www.rubbettino.it

Con la nuova denominazione *Religioni, diritto, cultura e società* si rinnova nella nuova casa di Rubbettino editore l'iniziativa editoriale «e-*Reprint* – Nuovi Studi di diritto ecclesiastico e canonico» che in poco meno di un decennio nelle tre sezioni “*nuovi itinerari*”, “*percorsi storici*” e “*strumenti didattici*” ha proposto circa trenta volumi su temi centrali per lo studio e il dibattito scientifico culturale relativo alle intersezioni tra religioni, diritto e cultura nel loro interagire nella società.

Nel luglio del 2012 presentando “eReprint” nelle pagine iniziali del volume di Michele Madonna, *Profili storici del diritto di libertà religiosa nell'Italia post-unitaria* con il quale si è dato avvio alla collana, richiamavo l'attenzione dei lettori sulla «scelta di privilegiare il supporto elettronico (*e-book*) rispetto al più tradizionale cartaceo», anche allo scopo di «sfruttare la capacità di penetrazione di internet e la recente massiva diffusione di nuovi dispositivi elettronici di lettura (*tablet, smartphone, netbook, ecc.*) per riproporre ad una platea sempre più ampia di studiosi, cultori di queste discipline, ma anche semplici lettori scritti che oggi più che mai vanno ad interessare temi al centro del dibattito giuridico, politico e culturale». La positiva scelta di allora di puntare sul digitale, oggi è divenuta normalità e non necessita quindi di un richiamo nel titolo della collana, rimane invece l'impegno a che le opere che confido possano replicare il successo delle precedenti, proseguano nell'animare il dibattito non solo accademico.

La collana continua ad avvalersi del supporto di un qualificato comitato scientifico e di un ampio collegio di arbitri revisori ai quali viene attribuito il compito di valutare le opere che verranno pubblicate.

Nel ringraziare tutti gli Autori e i Collaboratori che in questi anni hanno consentito alla collana di diventare un punto di riferimento per la comunità degli studiosi e di tutti coloro che guardano con attenzione

alla presenza delle religioni nella società civile, auspico che il nuovo percorso che avviamo con la pubblicazione del volume *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia* a cura di Giulia Mazzoni possa confermare e allargare l'interesse fino a ora suscitato dai precedenti volumi.

Antonio G. Chizzoniti  
Direttore di *Religioni, diritto, cultura e società*

## Premessa

Nel corso degli ultimi anni l'attenzione per il patrimonio culturale di interesse religioso è cresciuta e con essa le iniziative scientifiche rivolte ad approfondirne gli aspetti giuridici. Da una riflessione maggiormente focalizzata sui temi classici della tutela dei beni, si è passati all'analisi delle intersezioni tra valorizzazione e fruizione con lo sviluppo economico e la promozione del territorio e del turismo (anche religioso) e con gli ancora più innovativi ambiti della digitalizzazione e della tutela dell'ambiente.

Questo progressivo approfondimento, che ha trovato nella Chiesa cattolica un interlocutore privilegiato, è bene colto in questo progetto editoriale che raccoglie le riflessioni nate in occasione del Campus «Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed economia», un momento di ricerca, incontro e dialogo interdisciplinare avviato con un gruppo di giovani ricercatori di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico.

Giunto nel 2019 alla sua terza edizione<sup>1</sup>, il Campus ha rappresentato un importante momento di indagine su una materia costantemente

<sup>1</sup> Sono ormai trascorsi otto anni da quando nel 2013 presso la Sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nasceva l'idea di "Fare network" attraverso l'organizzazione di un campus residenziale per i dottorandi del Settore scientifico disciplinare IUS-11 come momento per approfondire questioni e temi legati alla presenza delle religioni nelle società e sul territorio cogliendo anzitutto gli aspetti più strettamente giuridici connessi alla tutela della libertà religiosa e ai rapporti tra le confessioni religiose e gli Stati e sviluppando da essi un dibattito sulla più ampia tematica del ruolo delle religioni nella società del terzo millennio. L'esperienza si è ripetuta tre anni dopo quando 2016 grazie alla collaborazione con l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, nella suggestiva cornice di Stilo (RC) sono stati chiamati a discutere di «L'Islam. Dal pregiudizio ai diritti» un nutrito e qualificato gruppo di giovani studiosi.

- ID., *La circolazione dei beni culturali di interesse religioso*, in «Il Diritto Ecclesiastico», n. 1, 1993, pp. 603 e ss.
- ID., *La teoria dell'ecclesiasticità funzionale supera la "prova" del fisco!*, in «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», n. 3, 2004, pp. 637-645.
- MADONNA MICHELE (a cura di), *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Marcianum Press, Venezia 2007.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *I beni culturali di interesse religioso (art. 19 d.l.vo 490/1999)*, in M. Cammelli (a cura di), *La Nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 81 e ss.
- PARISI, M., *Diritto pattizio e beni culturali d'interesse religioso. Sulla cooperazione tra Stato e Chiese nella tutela giuridica del patrimonio storico-artistico ecclesiastico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017.
- PASTORI GIORGIO, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, in «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», n. 1, 2005, pp. 191 e ss.
- RICCA MARIO, *Prelazione a favore della P.A. ed alienazioni di immobili da parte degli enti ecclesiastici ovvero «normativa bilaterale vs. libertà religiosa»*, in «Il Diritto Ecclesiastico», n. 1, 1999, pp. 235 e ss.
- ROCELLA ALBERTO, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale*, in A.G. Chizzoniti (a cura di), *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, il Mulino, Bologna 2003.
- ID., *I beni culturali ecclesiastici*, in «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», n. 1, 2004, pp. 199 e ss.

Davide Dimodugno

## La dimissione e il riuso di chiese: problematiche aperte e casi di studio nell'Arcidiocesi di Torino

I temi della dismissione, o meglio della "dimissione" a usi profani non indecorosi, e del riuso degli edifici di culto cattolici stanno assumendo vieppiù rilevanza, non solo nei Paesi europei ed extraeuropei maggiormente secolarizzati, ma persino in un Paese tradizionalmente cattolico come è l'Italia.

Alla luce della stima che suppone esistenti in Italia circa centomila chiese cattoliche, di cui almeno ottantacinquemila inquadrabili nella definizione statale di «beni culturali», il fenomeno, in realtà, non può essere considerato del tutto nuovo.

Dalla disamina dei casi verificatisi nell'Arcidiocesi di Torino abbiamo avuto modo di rilevare che, tra il 1978 e il 2019, sono stati emanati ben 98 decreti di riduzione a usi profani non indecorosi per 47 chiese, 38 oratori e 13 cappelle.

Di questi casi si è cercato di verificare, sulla base della documentazione d'archivio disponibile, la proprietà originaria e quella successiva rispetto al procedimento canonico di dimissione, nonché i nuovi usi profani a cui questi beni sono stati destinati. Dal quadro ricostruttivo è emerso che, prima della dimissione, il 68 per cento di questi beni apparteneva a enti ecclesiastici (66 casi, di cui 49 a una parrocchia o a una confraternita, e 17 a istituti religiosi), mentre, successivamente, questa percentuale si riduce al 26 per cento, mentre si amplia la quota di beni di proprietà di enti pubblici, in specie dei Comuni, che passano dal 15 per cento al 40 per cento, così come si triplicano i beni privati, dal 6 per cento al 18 per cento.

Dal punto di vista del valore culturale di questi immobili, il 40 per cento è stato espressamente dichiarato bene culturale mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, mentre per un ulteriore 22 per cento sarebbero comunque sussistenti i presupposti per ritenere

applicabile la presunzione di culturalità di cui al combinato disposto degli art. 2, comma secondo, 10, comma primo, e 12, comma primo, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, arrivando così a un totale complessivo di 61 beni, pari al 62 per cento dei casi considerati.

Con riguardo ai nuovi usi profani, prevalgono decisamente le attività culturali e sociali, rispettivamente con il 38 per cento e l'11 per cento; usi di natura privata, come civile abitazione, ufficio o deposito, raggiungono insieme il 13 per cento, mentre soltanto nel 4 per cento dei casi vi è stata la completa distruzione del bene. Occorre segnalare, tuttavia, che nel 5 per cento dei casi i beni risultano attualmente inutilizzati, mentre per un altro 19 per cento non si dispongono di dati certi e precisi. Il restante 10 per cento si divide equamente tra altri usi minoritari e scopi di natura religiosa, come stanze del silenzio oppure luoghi di culto per confessioni cristiane non cattoliche.

Da una visione complessiva di tutti questi dati discendono alcune considerazioni.

Innanzitutto, occorre evidenziare l'elevato numero di oratori dimessi, ben 38 su 98 casi, pari al 39 per cento, per i quali si è seguita la procedura descritta dal can. 1224 par. 2. Ciò costituisce l'indice di una significativa contrazione della presenza di religiosi nell'Arcidiocesi di Torino. La dimissione dell'oratorio, infatti, si accompagna quasi sempre alla chiusura della casa della congregazione e all'alienazione dell'intero complesso, generalmente a privati, che spesso lo distruggono o lo riconvertono in condomini di lusso o in strutture assistenziali per anziani. La riduzione delle vocazioni, l'invecchiamento delle comunità e il mancato accesso ai fondi dell'8xmille dell'IRPEF destinati alla Chiesa cattolica rappresentano fattori che rendono il patrimonio delle comunità di vita consacrata ancora più a rischio di distruzione, dispersione e speculazioni. Prospettive tutt'altro che rosee intorno al futuro di questi beni hanno spinto la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica a promuovere il convegno internazionale «Carisma e creatività» che, dedicato alla presentazione di progetti innovativi per la catalogazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata, si terrà a Roma, presso la Pontificia Università Antonianum, il 4-5 maggio 2022.

In secondo luogo, con riguardo alla geografia dei casi, occorre segnalare che la maggioranza assoluta, pari a 73 su 98, si sia verificata

in comuni diversi dal capoluogo di Regione. Inoltre, si rileva un numero particolarmente elevato di casi riscontrati nei centri più piccoli, inferiori a 15mila abitanti: ben 36 su un totale di 50 comuni coinvolti. Da questi dati emerge come il fenomeno si manifesti con maggiore evidenza nelle aree rurali e periferiche, nelle quali, oltre alla generale secolarizzazione, si aggiunge anche la contrazione del numero degli abitanti, trasferitisi in massa in città. In queste realtà, il riuso degli edifici di culto potrebbe costituire un volano per la crescita culturale, economica e sociale, laddove i nuovi usi profani rispondano a bisogni concreti, rilevabili in seno alla popolazione, all'esito di processi partecipativi.

In questa prospettiva, occorre porre ulteriore enfasi rispetto al ruolo che può rivestire l'ente pubblico, e specificatamente il Comune, nelle operazioni di riuso. Può esserne, infatti, l'attivatore, ovvero può assumere il ruolo di soggetto sostenitore, limitandosi a fornire un contributo economico, oppure può rifiutarsi di intervenire, rimettendo la questione interamente all'ente ecclesiastico proprietario.

Nel complesso, appaiono davvero numerosi, oltre una ventina, i casi in cui il Comune ha acquisito, a titolo gratuito o dietro il pagamento di un prezzo simbolico, la proprietà di questi beni, al fine di trasformarli in sale polifunzionali per spettacoli, concerti e mostre, oppure in musei o biblioteche o, addirittura, in sale riunioni del Consiglio Comunale, sottraendoli, il più delle volte, all'incuria e all'abbandono.

In altri casi, tuttavia, i rapporti tra il Comune e l'ente ecclesiastico proprietario non sono sempre stati improntati alla collaborazione e hanno potuto anche mutare nel corso del tempo. La vicenda dell'ex chiesa dello Spirito Santo a Poirino (TO) appare, in questo senso, del tutto emblematica. Nel 2013 l'allora sindaco manifestò l'intenzione di voler acquisire a titolo gratuito la proprietà dell'immobile, che si trovava in condizioni precarie dopo trent'anni di inutilizzo, a seguito dell'estinzione della confraternita proprietaria, al fine di trasformarlo in un auditorium e a sede della banda musicale comunale. Una volta emanato il decreto vescovile di dimissione, l'iniziativa veniva osteggiata dall'opposizione in Consiglio comunale, la quale, non ritenendo il progetto una priorità per il paese, ha esercitato pressione affinché il Comune desistesse dal proseguire e, ciò, a maggior ragione, una volta vinte le elezioni e mutata la maggioranza in Consiglio. La questione è stata, dunque, lasciata in mano al Parroco, nel frattempo cambiato,

il quale ha deciso di promuovere un dibattito pubblico, volto all'individuazione di un possibile nuovo uso del bene quale incubatore per *start-up* giovanili. Nonostante il coinvolgimento di un gruppo di studenti del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Torino per lo sviluppo di idee progettuali in tal senso, la proposta non ha riscosso nella cittadinanza l'interesse auspicato. Pertanto, il parroco ha di recente suggerito, come possibile ripiego, l'idea di adibire la chiesa dimessa a museo di paramenti sacri.

Un altro possibile motivo di frizione può consistere nella scelta o meno di dimettere a usi profani una chiesa, già di proprietà pubblica. Questo è quanto avvenuto a Carmagnola (TO), con il caso della chiesa di Sant'Agostino, di cui la Diocesi ha negato la riduzione a usi profani, mentre il Comune, a dispetto del vincolo di cui all'art. 831, comma secondo, c.c., ha già provveduto unilateralmente ad attivare una *crowdfunding* per promuovere un suo riuso in ambito culturale.

Infine, un ulteriore terreno di scontro si può rinvenire nella non perfetta sovrapposibilità tra i concetti piuttosto indefiniti di «uso profano non indecoroso», di cui al can. 1222 par. 2, e di «uso compatibile il carattere storico-artistico dell'edificio», richiesto dall'art. 20, comma primo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, con la conseguenza di determinare differenti interpretazioni tra l'autorità ecclesiastica e la proprietà pubblica. In questo senso, ha suscitato scalpore nell'autorità ecclesiastica la decisione del Comune di Pianezza (TO), proprietario della Pieve di San Pietro, di adibire tale edificio, ridotto a usi profani da quasi due secoli, alla celebrazione di matrimoni civili. Ciò che è stato contestato è la confusione di ambiente e di significato che si ingenera tra i nubendi, i quali, inseriti in un contesto di natura religiosa, potrebbero non distinguere pienamente la differenza sostanziale, e non solo formale, che sussiste tra il matrimonio civile e il matrimonio canonico. Per questo motivo, in molti decreti ex can. 1222 par. 2 si vieta espressamente l'adibizione del bene per la celebrazione di matrimoni civili.

Tuttavia, laddove la proprietà passi al Comune, spetterà a quest'ultimo, in assenza di una presa di posizione contraria da parte della competente Soprintendenza, decidere circa i nuovi usi. A questo proposito, appare interessante segnalare il caso dell'ex chiesa di Santa Chiara a Racconigi (TO), acquistata dal Comune negli anni Sessanta e dimessa a usi profani nel 1982 per ospitare concerti e incontri musicali. Nell'estate

2008 il parroco contestava la scelta di tale sede per la proiezione della versione cinematografica, firmata dal regista Jean-Pierre Ponnelle, dei celeberrimi *Carmina Burana* di Carl Orff, dichiarandosi «esterrefatto che per una simile rappresentazione sia stata scelta proprio la ex-chiesa di Santa Chiara, luogo sicuramente il meno idoneo ad ospitare ed esaltare i licenziosi contenuti inneggianti a Venere, a Bacco e alle parodie blasfeme della liturgia» e richiedeva il trasferimento della proiezione in altra sede. In casi come questi, in assenza di organismi di coordinamento, dove tentare di conciliare previamente le diverse esigenze, il Comune potrà accondiscendere ovvero scontrarsi con le richieste dell'autorità ecclesiastica, seguendo la propria sensibilità ovvero considerazioni di mera opportunità politica.

Dagli spunti problematici appena evidenziati emerge che la «compatibilità dell'uso con il carattere storico-artistico dell'edificio» persegue un fine diverso rispetto alla nozione canonica di «uso non indecoroso», per cui non ci pare opportuno, come sostenuto da certa dottrina, limitarsi a fare affidamento alla normativa in materia di beni culturali come garanzia esclusiva di un utilizzo non indecoroso. I casi esaminati dimostrano che l'unica soluzione possibile per la realizzazione di forme di riuso utili per la popolazione e compatibili con l'originaria destinazione dei beni consiste nell'attuazione, anche in questa materia, del principio di collaborazione tra Stato e Chiesa, al fine di bilanciare i diversi interessi e far sì che l'individuazione e la concretizzazione dei nuovi usi profani non sia rimessa, parafrasando i *Carmina Burana*, alla volubilità del caso ovvero alla mutevole fortuna.

#### Riferimenti bibliografici essenziali

- CAPANNI FABRIZIO (a cura di), *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, Artemide, Roma 2019.
- CHAVARDÈS BENJAMIN, DUFIEUX PHILIPPE (a cura di), *L'avenir des églises. État des lieux, stratégies et programmes de reconversion*, Presses de l'Université de Lyon, Lyon, 2019.
- CONTARIN ELENA, *Le chiese invisibili. Viaggio fra i casi di riduzione ad usi profani della Diocesi di Torino dal 1999 al 2018*. Tesi di laurea magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio, Relatore Prof. Andrea Longhi, Politecnico di Torino, A.A. 2018/2019.



- CROSETTO VALERIA, *Le dirò con due parole...*, in *Carmina Burana*, a cura di Fondazione Teatro Regio di Torino, Teatro Regio, Torino 2015, pp. 11-14.
- DE CARIA FRANCESCO, TAVERNA DONATELLA, *Luci d'arte a Pianezza: la pieve di San Pietro*, Pianezza, 1994.
- DIMODUGNO DAVIDE, *Il riuso degli edifici di culto: casi, criteri di gestione e prospettive nella Diocesi di Torino*, in «IN\_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura», v. 7, n. 10 (2016), pp. 115-132.
- FILIOS LAURA, *Il culto dismesso*, in «Jesus» 43, n. 4, aprile 2021, pp. 28-35.
- GIANI Francesca, *Immobili ecclesiastici, nuova frontiera per l'impresa sociale*, in «Vita», 26, n. 7/8, pp. 69-71.
- GERHARDS ALBERT, DE WILDT KIM (a cura di), *Der sakrale Ort im Wandel*, Ergon-Verlag, Würzburg, 2015.
- MORISSET LUCIE K., NOPPEN LUC, COOMANS THOMAS (a cura di), *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?*, Presses de l'Université du Québec, Québec 2006.
- ROVERSI MONACO MICOL, *Da res sacrae a beni culturali: prospettive per l'ordinamento statale*, in «Diritto amministrativo», n. 2, 2019, pp. 349-380.
- SANTI GIANCARLO, *Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto*, in C. Minelli (a cura di), *L'edilizia di culto: profili giuridici. Atti del convegno di studi. Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, 22-23 giugno 1994*, Vita e pensiero, Milano 1995, pp. 65-72.

Manuel Ganarin

## Le forme di cooperazione ad intra e ad extra Ecclesiae riguardo ai beni culturali degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica in Italia

1. *I bona culturalia degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica tra autonomia di governo ed esigenze della comunione ecclesiale*

L'amministrazione dei beni temporali degli Istituti di vita consacrata (IVC) e delle Società di vita apostolica (SVA) è un tema di grande attualità, sul quale ha concentrato la sua attenzione la Santa Sede, che in due recenti documenti ha individuato i criteri di corretta e sana gestione, sollecitando la revisione dello *ius proprium* degli Istituti e delle Società medesimi anche e proprio circa taluni aspetti che riguardano i beni culturali quali beni ecclesiastici di titolarità di tali persone giuridiche canoniche pubbliche.

La Congregazione competente della Curia romana ha elaborato delle *Linee guida* (2 agosto 2014), poi sviluppate negli *Orientamenti* che compongono il documento *Economia a servizio del carisma e della missione. Boni dispensatores multiformis Gratiae Dei* (6 gennaio 2018: in seguito OR). In particolare, vi è un ambito, sul quale insistono entrambe le fonti, ove emergono le problematiche più urgenti circa la tutela e valorizzazione dei beni culturali: le relazioni *ad intra Ecclesiae*.

Gli *Orientamenti*, infatti, hanno ripreso un passaggio delle *Linee guida*, ove si pone in risalto la dimensione universale e locale della missione specifica della vita consacrata, che perciò si mantiene «in costante relazione con la Chiesa universale e con la Chiesa locale» (n. 2.1). Del resto, i carismi fondativi le molteplici forme di vita consacrata edificano la *peregrinatio* terrena del popolo di Dio, integrandosi in essa per svelare così la loro nota di ecclesialità anche attraverso la retta e fruttuosa amministrazione dei beni temporali (nn. 28-29 OR).